



COMUNE DI CORTENO GOLGI

PROVINCIA DI BRESCIA

Segretario Comunale

0364-1873079

segretario@comune.corteno-golgi.bs.it

Corteno Golgi, 01.04.2022

A tutti i dipendenti
A tutti gli amministratori

CIRCOLARE

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 e nuove prescrizioni di legge con decorrenze dal mese di Aprile 2022.

Il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Ausiliari Matteo,

nel ricordare:

- che il D.L. n. 52 del 2021, così come convertito in L. n. 87/2021, che con l'art. 9-quinquies ha imposto, a decorrere dal 15/10/2021, anche al personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 cd. "green pass base", e contestualmente obblighi di organizzazione dei controlli in capo al datore di lavoro;
- il decreto n. 89 in data 12.10.2021, cd. "controlli Green Pass", a firma congiunta del Sindaco dell'ente, Ilario Sabbadini, e del sottoscritto, a cui si rimanda, mediante il quale si è provveduto ad organizzare e disciplinare le attività di controllo;
- le ultime note prescrizioni normative sopravvenute ai sensi:
 - a) del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, mediante il quale sono state impartite nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31/03/2022;
 - b) dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, in merito alla durata delle certificazioni verdi COVID-19 (rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 così come convertito in L. n. 87/2021) che, a decorrere dalla data dello 01/02/2022, vedono la propria validità abbreviarsi a sei mesi (6) a partire dalle decorrenze stabilite dal medesimo art. 9 del D.L. n. 52/2021 (norme a cui si rimanda),

chiede la massima collaborazione al fine del rispetto delle disposizioni di legge soprariportate.

Nello specifico si ricorda a tutti i dipendenti ed assimilati:

- 1) che permane per il personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 **cd. "green pass base"**, e contestualmente obblighi di organizzazione dei controlli in capo al datore di lavoro;
- 2) che la disposizione riportata al punto 1 si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, così come spiegato con nostro decreto citato in premessa);

- 3) che l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute (a tal fine si ricorda la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, ed in ultima la circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022 che ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione già rilasciate fino al 28/02/2021, circolari a cui si rimanda);
- 4) stante la riduzione a sei mesi (6), a regime dal 1^a febbraio, della validità temporale delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione, di verificare la propria certificazione verde al fine di poter continuare ad accedere legittimamente sul luogo di lavoro conformemente alle possibilità che la normativa sulle certificazioni verdi acconsente;
- 5) **che tutti coloro che hanno una età superiore a 50 anni, a decorrere dalla data dallo 01.04.2022, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, dovranno possedere, e saranno tenuti ad esibire, una delle certificazioni verdi di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 (cd. GREEN PASS BASE), in corso di validità (viene meno quindi l'obbligo del possesso del cd. GREEN PASS RAFFORZATO, in scadenza il 31.03.2022);**
- 6) che permane l'obbligo dell'uso delle semplici mascherine chirurgiche all'interno degli uffici per il personale e per tutti coloro che vi accedono, con le sole esenzioni previste esplicitamente dalla norma (bambini di età inferiore ai sei anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non potere fare uso del dispositivo);
- 7) che, per quanto riguarda l'accesso sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Tutto quanto sopra riportato, ai sensi delle norme citate ad oggi vigenti, ha valenza temporale sino al 30.04.2022.

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 10-ter del D.L. 52/2021, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 24/2022 del 24/03/2022, che a decorrere dalla medesima data dello 01/04/2022, *“a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”.*

Quanto sopra riportato ha rilevanza anche per gli amministratori, quindi Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, ai sensi del portato generale dell'art. 1 del D.L. n. 1 del 2022.

INGRESSO UTENZA A DECORRERE DALLO 01.04.2022

Ricordato quanto sopra, **si mette in evidenza che a decorrere dalla data dello 01.04.2022 viene meno l'obbligo a carico dell'utenza dei pubblici uffici del possesso della certificazione verde COVID-19 cd. GREEN PASS BASE per l'accesso agli uffici pubblici, e conseguenti correlati obblighi di controllo da parte dell'ente.**

L'unico obbligo che permarrà in capo all'utenza per l'accesso agli uffici, sarà l'uso delle semplici mascherine chirurgiche.

Per gli strumenti con cui effettuare i controlli si rimanda a quanto già illustrato con il decreto citato in premessa.

Certo della vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro.

F.to Il Segretario Comunale
(Ausiliari Dott. Matteo)